

Oggetto: Parere CNF in materia di tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 in relazione alla frequentazione obbligatoria dei corsi per i praticanti iscritti dopo il 1° aprile 2022

Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consigionazionaleforense.it>

Data: 18/07/2022, 11:29

A: coa <coa@consigionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO: Parere CNF in materia di tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 in relazione alla frequentazione obbligatoria dei corsi per i praticanti iscritti dopo il 1° aprile 2022.

Illustrissimi Presidenti,

per incarico della Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Rosa Capria, si trasmette alla Vostra c.a. il parere reso da questo Consiglio in occasione della seduta amministrativa del 17 giugno 2022, che si è ritenuto opportuno inviare a tutti gli Ordini.

Con i migliori saluti.

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

Parere CNF tirocinio ex art. 73 DL 69-2013 praticanti iscritti 220 kB
dopo il 01.04.2022.pdf

18 LUG. 2022

PERVENUTO IL
PROT. N. 3964/2022





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 15 luglio 2022

Al presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Rimini
Avv. Roberto Brancaleoni

Via pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Gentile Presidente,
in riferimento al quesito posto da codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datato 10 giugno 2022, si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 17 giugno scorso, ha assunto il seguente parere:

“Il COA di Rimini propone il seguente quesito: “I praticanti iscritti al registro dal 01/04/2022, che svolgono contemporaneamente il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 e che potranno richiedere il certificato di compiuta pratica dall'anno 2023, devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi tenuto necessariamente da un ordine o Associazioni Forensi?

Oppure è sufficiente, come indicato dall'art. 43 L.P. 247/2012 comma 1 “... nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge?”

Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, entrato in vigore il 01/04/2022 ha dato attuazione all'art. 43 l.L. 247/2012 e non prevede eccezione alcuna per i praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013.

Prevede l'art. 73 del DL 69/2013 al comma 5-bis che: “L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.”

Quindi gli Ordini, dovranno prevedere che nell'attività di formazione di cui al comma 5 bis dell'art. 73 DL 69/2013, condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine, sia prevista la frequenza dei corsi di cui al decreto Ministeriale 09/02/2018 n. 17.”

Cordiali saluti,

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria